

547

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	5
Missioni vavevoli nella seduta del 16 novembre 2004 .....	2	<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2, 3	<b>Disegno di legge n. 5310-bis</b> .....	6
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	3, 4	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	6
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	4	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .....	8
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	4	(Sezione 3 – Articolo 30 e relative proposte emendative) .....	8
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina .....	4	(Sezione 4 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	27
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 5 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa) .....	122
		(Sezione 6 – Articolo 8 e relative proposte emendative) .....	124

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 16 novembre 2004.**

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Ricciotti, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Pre-

stigiaco, Ranieri, Ricciotti, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 15 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

DANIELE GALLI ed altri: « Disposizioni per incrementare il risparmio energetico sui vecchi e nuovi impianti di riscaldamento » (5423).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 15 novembre 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 » (5422).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CÈ** ed altri: « Indizione di un referendum di indirizzo sull'adesione della Turchia all'Unione europea » (5372) *Parere delle Commissioni III, V e XIV.*

*VII Commissione (Cultura):*

**TITTI DE SIMONE:** « Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari » (5289) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

**MILANESE** ed altri: « Disposizioni per favorire l'attività sportiva degli studenti disabili » (5371) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

**RUZZANTE:** « Modifica dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici » (5360) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

**MILANESE** ed altri: « Introduzione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il divieto di guida dei veicoli in stato di alterazione psico-fisica indotta da farmaci » (5370) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;*

**ASCIERTO:** « Abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, concernente la semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo » (5380) *Parere delle Commissioni I e IV.*

*X Commissione (Attività produttive):*

**ARNOLDI** ed altri: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo e misure per il rilancio del settore turistico » (5131) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**BENVENUTO** ed altri: « Disposizioni per la tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori nel settore degli "outlet" » (5411) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

**ANNUNZIATA:** « Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore in favore dei grandi invalidi » (5381) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti, attinenti alla materia tributaria).*

**Trasmissione dal ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 15 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ZANETTIN n. 9/3200-bis/48, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente interventi a favore dell'edilizia scolastica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 10 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione CALZOLAIO n. 7/00353, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 27 gennaio 2004 e MANTOVANI ed altri n. 7/00455, accolta dal Governo e approvata dalla medesima Commissione il 27 luglio 2004, concernenti, rispettivamente, la ratifica del protocollo di Cartagena relativo agli OGM ed il nuovo piano di pace per il Sahara occidentale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 novembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, la prima relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa ai primi due semestri di attuazione (doc. CCIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 11 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti

del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Novoli (Lecce) e Torre di Mosto (Venezia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 novembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Claudio Ranzani a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 12 novembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dei seguenti incarichi:

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Massimo Avancini, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

### **Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 12 no-

vembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (121).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 novembre 2004, a pagina 3, prima colonna, nona riga, dopo il nome: « Fini », inserire il seguente: « Fiori ».

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)*

*(A.C. 5310-bis – Sezione 1)*

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 33-bis. – 1. All'articolo 38-*quater*,  
comma 1 del decreto del Presidente della  
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono  
apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sono sop-  
presse le parole: « recante anche l'indica-  
zione degli estremi del passaporto o di  
altro documento equipollente »;

b) nel terzo periodo, dopo le parole:  
« restituito al cedente » sono aggiunte le  
seguenti: « recante anche l'indicazione de-  
gli estremi del passaporto o di altro do-  
cumento equipollente da apporsi prima di  
ottenere il visto doganale ».

**33. 025** (ex 36. 339) Gianfranco Conte.

*All'emendamento 6. 600 della Commis-  
sione, comma 2, lettera a), alinea, primo  
periodo, sopprimere le parole: e delle spese  
in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, soppri-  
mere le parole: e delle spese in conto  
capitale*

*al comma 4, alinea, sopprimere le  
parole: quale somma tra le spese correnti  
e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5  
per cento le voci di parte corrente di tutte  
le rubriche per ciascuno degli anni 2005,  
2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le  
voci in conto capitale di tutte le rubriche  
per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 45.** Michele Ventura, Montec-  
chi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Ben-  
venuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci,  
Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi,  
Grandi, Tolotti, Alberta De Simone,  
Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio,  
Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia,  
Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commis-  
sione, comma 2, lettera a), alinea, primo  
periodo, sopprimere le parole: e delle spese  
in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, soppri-  
mere le parole: e delle spese in conto  
capitale;*

*al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 82.** Stradiotto, Boccia, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: alla corrispondente spesa annua fino alla fine della lettera con le seguenti: all'ammontare della spesa media degli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2003 e del 10 per cento per gli altri enti. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge*

15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;  
2006: — 116.000;  
2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 47.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: limitatamente agli enti locali fino alla fine della lettera con le seguenti: per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 25.** Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: , dismissioni di partecipazioni in società commerciali e processi di privatizzazione.

**0. 6. 600. 80.** Verro, Antonio Leone.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

**0. 6. 600. 72.** Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 40 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti: 30 per cento; sopra i 5.000 abitanti: 20 per cento ».

**0. 6. 600. 105.** Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Dussin.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 21.600 del Governo, e sull'articolo aggiuntivo 26.0600 della

Commissione (ulteriore nuova formulazione) e i relativi subemendamenti, nonché sull'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione, presentati al disegno di legge finanziario 2005, C. 5310-bis.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 3)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

(Il comma 4 è stato stralciato).

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 30.**

*(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, *aggiungere le seguenti parole:* ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.

**30. 8.** (ex 30. 8.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, *aggiungere le seguenti:* ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**30. 9.** (ex 30. 6.) Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* in uso *con le seguenti:* in gestione.

**30. 10.** (ex 30. 15.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* in uso *aggiungere le seguenti:* per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per

cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-sive modificazioni, le parole: « 45 per cen-to » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449, e successive modifica-zioni, il comma 29 è sostituito dal se-guente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella mi-sura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per ton-nellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**30. 11.** (ex 30. 18.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Grignaffini, Pistone, Sasso, Chiaromonte.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici.*

**30. 12.** (ex 30. 14.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Ma-rino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario per- venga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposi- zioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**30. 13.** (ex 30. 7.) Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le se- guenti: , anche a titolo gratuito per deter- minate categorie individuate tramite con- venzione obbligatoria,.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'ali- quota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è sop- presso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assog- gettati all'imposizione progressiva sul red- dito secondo le aliquote IRPEF. Il contri- buente ha la facoltà di optare per l'impo- sizione sostitutiva del 36 per cento sui

suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni

superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**30. 14.** (ex 30. 19.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini, Pistone.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

**30. 15.** (ex 30. 20.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* di concerto con la regione ove il bene è situato.

**30. 16.** (ex 30. 13.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (*Riemersione di beni culturali in possesso di privati*). — 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis (*Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati*) — 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra docu-

mentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non ab-

biano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma 1 siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3 ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 3 determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archivia-

zione informatica delle documentazioni e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5 del suddetto articolo 11-*bis*, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita annualmente la ripartizione degli importi ai sensi del presente comma.

**30. 01.** (ex 30. 068.) Gianfranco Conte.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-*bis*.** — (*Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti*). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;

2006: — 200.000;

2007: — 200.000.

**30. 02.** (ex 30. 013.) Agostini, Morgando, Russo Spina, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-*bis*.** — (*Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti*). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni

parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**30. 03.** (ex 30. 012.) Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche).- 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base

di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;  
2006: - 100.000;  
2007: - 100.000.

**30. 04.** (ex 30. 042.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliviero.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 100.000;
- 2007: - 100.000.

**30. 05.** (ex 30. 040.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi

oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 50.000;
- 2007: - 50.000.

**30. 06.** (ex 30. 041.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**30. 07.** (ex 30. 028.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Volpini, Sasso, Carra Carli, Gambale, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**30. 08.** (ex 30. 0.26.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Istituto nazionale per la fisica della materia). — 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

**30. 09.** (ex 30. 029.) Pinotti, Burlando, Labate, Mazzarello, Rognoni, Tocci, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Magnolfi, Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — *(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione).* — 1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere.

**30. 010.** (ex 30. 0. 14.) Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato, Lettieri, Squeglia, Rosato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — *(Consiglio europeo della ricerca di base).* — 1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: — 100.000.

**30. 011.** (ex 30. 039.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Intini, Villetti, Buemi, Oliverio, Pistone, Rosato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — *(Consorti tra università e enti pubblici di ricerca).* — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 34.000;

2006: — 34.000;

2007: — 34.000.

**30. 012.** (ex 30. 044.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (ConSORZI tra università e enti pubblici di ricerca). — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000.

**30. 013.** (ex 30. 043.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Carra, Sasso, Volpini, Gambale, Carli, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Oliverio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**30. 014.** (ex 30. 035.) Tocci, Labate, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**30. 015.** (ex 30. 037.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. È autorizzata la spesa di euro 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:*

2005: — 110.000.

**30. 016.** (ex 14. 91). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Lettieri, Squaglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo sapere aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo sapere aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

**30. 017.** (ex 30. 047.) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni, Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Istituzione del « Fondo Sapere Aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo Sapere Aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Legge n. 468 del 1978, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente:*

2005: — 5.000;

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):*

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

**30. 018.** (ex 30. 059.) Folena, Magnolfi, Panattoni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** — (Borse di studio per la ricerca). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

- a) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) biotecnologie;
- c) tecnologie energetiche sostenibili;
- d) tecnologie per lo spazio;
- e) materiali avanzati;
- f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) originalità;
- b) innovazione;
- c) carattere internazionale;
- d) produttività;
- e) impatto socio-economico;
- f) attrazione delle risorse;
- g) gestione delle risorse;
- h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza »; il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno acca-

demico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 150 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

**30. 019.** (ex 30. 062.) Villetti, Intini, Buemi, Boselli, Rosato, Boato, Ruzzante, Stradiotto, Frigato.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Prestito d'onore agli studenti universitari*). — 1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5000 per anno

accademico e viene restituito dal beneficiario con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al *prime rate* più 0,25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**30. 020.** (ex 16. 031.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** (Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti). — 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse

alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodi di studio, *stages*, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un « Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti » dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzioni con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Superalcolici). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

**30. 021.** (ex 16. 028.) Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone, Martella, Motta.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea). — 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cru) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

**30. 022.** (ex 16. 017.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Michele Ventura, Motta, Pistone, Santagata, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pinotti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

**30. 023.** (ex 16. 16.) Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Grandi, Bimbi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Tobin tax*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

3. Dall'imposta di cui al comma 2 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 2 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

**30. 024.** (ex 16. 013.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**30. 025.** (ex 16. 97.) Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Volpini, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Intini, Villetti, Buemi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non abbiano superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori, entro il limite del precitato tetto, dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

**30. 026.** (ex 16. 98.) Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Michele Ventura, Pistone, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette uni-

versità ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce: Ministero degli affari Esteri, apportare le seguenti modificazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

**30. 027.** (ex 16. 033.) Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

*voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

**30. 028.** (ex 16. 62) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 4)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Patto di stabilità interno  
per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

*1-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità

montane, comunità isolate e unioni di comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e del 10 per cento per gli altri enti. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

*a)* spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

*b)* spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

*c)* spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

*d)* spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

*d-bis)* spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di sta-

bilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

5-bis. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al comma 4, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web*, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con

l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web*, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo

anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.

12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di

stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

13-*bis*. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

13-*ter*. Per gli enti locali dei rispettivi territori le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente articolo ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinqües* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi, e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

14-*bis*. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nuovi mutui » sono inserite le seguenti: « e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre

forme di indebitamento cui l'ente locale acceda ».

14-*ter*. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-*bis* del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

14-*quater*. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: « lire 50.000 » e « lire 150.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 51,56 » e « euro 516,46 ».

14-*quinqües*. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 6.

*(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle

tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

6. 1. (ex 6. 62.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 600  
(*ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE*)  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**0. 6. 600. 1.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Boato.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a):*

*alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*

*sopprimere il numero 11);*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 7-ter;*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 15.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

**0. 6. 600. 69.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a):*

*alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*

*sopprimere il numero 11);*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**0. 6. 600. 68.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti;

sopprimere i numeri 1) e 12);

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**0. 6. 600. 67.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 10.000.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 2.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: superiore a 10.000 con le seguenti: superiore a 20.000.*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo:*

*sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*sostituire le parole: superiore a 10.000 con le seguenti: superiore a 20.000;*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia*

delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;

2006: — 116.000;

2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 44.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 81.** Stradiotto, Boccia Duilio, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15*

marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 43.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**0. 6. 600. 113.** Osvaldo Napoli, Antonio Leone.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale*

*al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 45.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale*

*al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 82.** Stradiotto, Boccia, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggieri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: ciascuna provincia, per ciascun comune con le seguenti: ciascun comparto di appartenenza degli enti locali, province e comuni.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 24.** Lusetti, Boccia, Fioroni, Ruggieri, Ruggieri, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: alla corrispondente spesa annua fino alla fine della lettera con le seguenti: all'ammontare della spesa media degli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2003 e del 10 per cento per gli altri enti. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge*

15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;

2006: — 116.000;

2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 47.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole:* triennio 2001-2003 *aggiungere le seguenti:* per la classe demografica di appartenenza come appresso specificata.

*Conseguentemente:*

*al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole:* , statali, regionali e di quelli di altri enti che partecipano al patto di stabilità interno;

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

**0. 6. 600. 75.** Liotta, Giudice, Volontè.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da:* dell'11,5 per cento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* del 15 per cento.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si

intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 3.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da:* limitatamente agli enti locali *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 25.** Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'11,5 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: del 15 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti

in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 4.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, ultimo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.*

**0. 6. 600. 107.** Lusetti, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis. — 1.** Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 5.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,8 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 6.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

*3-bis.* I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 settembre 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 53.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 settembre 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 30.** Lusetti, Boccia, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, lettera e), sopprimere le parole: soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**0. 6. 600. 51.** Capitelli, Giacco, Montecchi, Zanotti, Turco, Finocchiaro, Labate, Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

f) spese in conto capitale;

g) spese per il funzionamento dei servizi sociali e dei servizi a domanda individuale.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge, 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni

superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 7.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f) spese in conto capitale cofinanziate da fondi europei*

*Conseguentemente:*

*al medesimo emendamento, sopprimere il comma 4-bis;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005,*

2006 e 2007 e ridurre del 3 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

**0. 6. 600. 95.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007.*

**\* 0. 6. 600. 46.** (Nuova formulazione) Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007.*

**\* 0. 6. 600. 23.** (Nuova formulazione) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggieri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi;

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 48.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spina, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese di investimenti per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato ad opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 27.** Stradiotto, Morgando, Lusetti, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**0. 6. 600. 49.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 28.** Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per gli oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione ed altre operazioni straordinarie.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 29.** Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la connettività e il mantenimento delle infrastrutture telematiche;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**0. 6. 600. 50.** Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale relativa alla tabella A, sostituire le parole:*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

2007: — 168.000

*con le seguenti:*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

2005: — 20.000  
2006: — 20.000  
2007: — 188.000

**0. 6. 600. 101.** Antonio Leone, Giudice, Verro.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 78.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 111.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2005 con le seguenti: Limitatamente agli anni 2005 e 2006.*

*Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005 e 2006.*

**0. 6. 600. 98.** Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: , statali, regionali e di quelli di altri enti che partecipano al patto di stabilità interno.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

*ART. 37-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**0. 6. 600. 100.** Liotta, Giudice, Volontè, Cannella.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

*4-ter.* Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

**0. 6. 600. 85.** Morgando, Boccia, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce:* legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

**0. 6. 600. 86.** Stradiotto, Boccia, Morgando, Lusetti, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce:* legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

**0. 6. 600. 87.** Ruggieri, Boccia, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 80.000;

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni*

2005: – 25.000;

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: – 115.000.

**0. 6. 600. 88.** Stradiotto, Boccia, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dai commi 2 e 3 fino alla fine del periodo con le seguenti: dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.*

**0. 6. 600. 114.** Osvaldo Napoli, Antonio Leone.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei limiti fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ». .

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si

intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**O. 6. 600. 8.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* dei proventi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Go-

verno a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 31.** Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: , dismissioni di partecipazioni in società commerciali e processi di privatizzazione.*

**0. 6. 600. 80.** Verro, Antonio Leone.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: e da convenzioni urbanistiche.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):*

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 32.** Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli; Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: ovvero da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 33.** Stradiotto, Mariotti, Duilio, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Delbono, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali,*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finan-*

ziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2005:-116.000;  
2006:-116.000;  
2007:-116.000.

**0. 6. 600. 55.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Olivieri, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché dei maggiori proventi propri straordinari di qualsiasi natura, quali l'avanzo di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le nuove con la seguente: tali;*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma*

*2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):*

2005: — 116.000;  
2006: — 116.000;  
2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 54.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

**0. 6. 600. 90.** Lusetti, Boccia, Stradiotto, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate derivanti da convenzioni urbanistiche.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

**0. 6. 600. 91.** Stradiotto, Boccia, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori

entrate derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

*voce:* legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

**0. 6. 600. 89.** Stradiotto, Boccia, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Lettieri, Squeglia, Giacomelli

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: che traggono diretta copertura dai trasferimenti dello Stato e delle Regioni e.*

**0. 6. 600. 92.** Stradiotto, Lusetti, Boccia, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

**(Approvato)**

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, primo periodo, dopo le parole: e delle Regioni aggiungere le seguenti: e da cofinanziamenti da fondi europei.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti

in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 9.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 10.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si

intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 102.** Russo Spena, Giordano.

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* è autorizzata la spesa *fino a:* per l'anno 2007 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di euro 203.500.000 per l'anno 2005, di euro 178.500.000 per l'anno 2006, di euro 172.500.000 per l'anno 2007.

*Conseguentemente, alla parte consequenziale, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 170.000;

2006: — 2.000;

2007: — 2.000.

**0. 6. 600. 600.** La Commissione.

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 8, sostituire le parole:* Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto *con le seguenti:* Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, sono individuati.

**0. 6. 600. 108.** Lusetti, Boccia.

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 8, sostituire le parole da: individua con proprio decreto fino alla fine del comma con le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'ambiente e dei beni culturali, con proprio decreto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 7, e provvede all'erogazione delle risorse stanziare sulla base dei progetti preliminari, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*8-bis.* Al fine di consentire una effettiva pubblicità sulle opere finanziate nonché la trasparenza dei finanziamenti medesimi entro il mese di settembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 7, contenente altresì l'elenco di tutte le opere finanziate con tali contributi.

**0. 6. 600. 109.** Lusetti, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 8, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,*

**0. 6. 600. 103.** Russo Spena, Giordano.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

*c)* all'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 11.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**0. 6. 600. 70.** Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 12.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 10, penultimo periodo, sostituire le parole:* intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 4 con le seguenti: mediante un piano di rientro, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze o alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, che

preveda una razionalizzazione e una riduzione delle spese, tenendo conto delle esigenze prioritarie dell'ente e della qualità delle spese.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 116.000;  
2006: — 116.000;  
2007: — 116.000

**0. 6. 600. 56.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 12, 13 e 14.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**ART. 37-ter.** — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 13.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 12, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento *con le seguenti:* alla spesa media pro capite

degli enti locali della classe demografica di appartenenza che abbiano rispettato gli obiettivi del patto.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000

**0. 6. 600. 57.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* salvo le assunzioni di personale tecnico per il potenziamento dei servizi informatici e telematici, e per l'applicazione delle tecnologie digitali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, provvede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

**0. 6. 600. 99.** Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 14, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 41.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 16, aggiungere in fine, le parole: Per via telematica.*

**0. 6. 600. 601** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo

45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 14.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 6. 600. 72.** Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: i flussi di cassa sono definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predefiniti.*

**0. 6. 600. 71.** Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 18, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 15.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 19, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**0. 6. 600. 73.** Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 21 e 22.*

*Conseguentemente: all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 36.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione, degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.*

**0. 6. 600. 37.** (Nuova formulazione). Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Boccia.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 21 sopprimere il secondo e terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891;*

*6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;  
2006: — 50.000;  
2007: — 50.000.

**0. 6. 600. 58.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spina, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

21-bis. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 40 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti: 30 per cento; sopra i 5.000 abitanti: 20 per cento ».

**0. 6. 600. 105.** Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Dussin.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 16.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 23, 24 e 28.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 39.** Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 23, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dal 2007.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 116.000;  
2006: — 116.000;  
2007: — 116.000

**0. 6. 600. 59.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis. — 1.** Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel*

comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale

disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 17.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 25.*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 38.** Luseti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 26, sopprimere le parole da: e, per gli enti locali fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 18.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 26, sopprimere le parole da: e, per gli enti locali fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000

**0. 6. 600. 60.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi Nicola Rossi, Crisci, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

*26-bis.* All'articolo 92, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza ».

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* Per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005;

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni.

**0. 6. 600. 61.** Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 19.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.*

**0. 6. 600. 62.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni.

**0. 6. 600. 94.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;  
2006: — 1.000;  
2007: — 1.000.

**0. 6. 600. 106.** Gianfranco Conte, Antonio Leone.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 29.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'inimposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 20.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 29.*

**0. 6. 600. 34.** Fioroni, Lusetti, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, primo periodo, sostituire le parole da:* che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: sottodotati economicamente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

**0. 6. 600. 35.** (originaria formulazione) Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, sopprimere il terzo periodo.*

**0. 6. 600. 97.** Michele Ventura, Mariotti, Olivieri, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, terzo periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

**0. 6. 600. 96.** Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

*Conseguentemente: all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 20.000.

**0. 6. 600. 40.** Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**0. 6. 600. 63.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maturandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

31. Ai fini del comma 7 dell'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2005 è riconosciuto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano un rimborso compensativo pari all'eventuale perdita di gettito registrata dagli enti medesimi a seguito della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, introdotta con de-

creto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e per la ripartizione del rimborso.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 20.000

**0. 6. 600. 83.** Burtone, Boccia, Enzo Bianco, Cardinale, D'Antoni, Piscitello, Finocchiaro, Mattarella, Cusumano, Lumia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

31. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

**0. 6. 600. 112.** Gioacchino Alfano, Antonio Leone, Blasi.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:*

2007: — 168.000;

*con le seguenti: all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente e di conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 110.** Michele Ventura, Mariotti, Innocenti.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 6. (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).** — 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, è stabilita la spesa media pro capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- 3) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- 4) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- 5) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- 6) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- 7) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- 8) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- 9) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- 10) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
- 11) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 12) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

*b)* per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corri-

spondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

4. Il complesso delle spese di cui ai commi 2 e 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

*a)* spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

*b)* spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dall'articolo 22;

*c)* spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

*d)* spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2;

*e)* spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

*4-bis.* Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei.

5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

6. Le spese in conto capitale degli enti locali che traggono diretta copertura dai trasferimenti dello Stato e delle regioni e che eccedono il limite di spesa stabilito dal presente articolo possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP Spa.). Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati

e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, recante « Attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni », valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla CDP Spa. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal CIPE. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla CDP Spa., entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

8. il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 7 e provvede all'erogazione delle risorse stanziare sulla base dei progetti preliminari, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestral-

mente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

10. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 4 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto del-

l'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 4, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 11, 12, 13 e 14.

11. Per gli enti locali, l'Organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

14. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere

dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

15. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 4.

16. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 9, 10 e 11 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

17. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

18. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano,

per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

19. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

20. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

21. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

22. Per l'anno 2005, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.

23. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nuovi mutui » sono aggiunte le seguenti: « e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda ».

24. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 23 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

25. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al comma 4, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

26. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

27. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

28. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole « lire 50.000 » e « lire 150.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti « euro 51,65 » e « euro 516,46 ».

29. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Per gli enti diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

30. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

*all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:*

2007: — 168.000;

*all'articolo 37, tabella B:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 140.000;

2006: — 152.000;

2007: — 2.500;

*voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: — 19.500;

*voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 201.500.

**6. 600.** *(Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato)* La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*al comma 5, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*al comma 13, sopprimere le parole:* e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

*sostituire il comma 14 con il seguente:*

*14-bis.* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute a mantenere il medesimo saldo concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle

stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

**6. 2.** (ex 6. 121.) Rosato, Maran, Damiani, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* gli enti locali *fino a:* n. 267 *con le seguenti:* le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* Le Unioni dei Comuni che sono composte da Comuni aventi ciascuno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono equiparate ad ogni fine di legge ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, fatta salva diversa specifica disciplina.

*al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da:* o semestrale *fino a:* o semestre *con le seguenti:* gli enti sono tenuti nel trimestre.

*dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative

imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 5.** (ex 6. 100.) Mariotti, Michele Ventura, Maurandi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 5, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.*

*al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro ».

**6. 6.** (ex 6. 157.) Patria.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*all'articolo 27, sopprimere il comma 5.*

*dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles.

L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**6. 4** (ex 6. 130. nuova formulazione) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spina, Boato, Zanella, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* gli enti locali *fino a:* n. 267 *con le seguenti:* le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

*Consequentemente, al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da:* o semestrale *fino a:* o semestre *con le seguenti:* gli enti sono tenuti nel trimestre.

*all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'interno,

2005: — 180.000;

2006: — 110.000;

2007: — 110.000;

*voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: — 70.000;

2006: — 70.000.

**6. 10.** (ex 6. 50.) Bianchi Clerici.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* gli enti locali *fino a:* n. 267 *con le seguenti:* le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

*Consequentemente:*

*al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da:* o semestrale *fino a:* o semestre *con le seguenti:* gli enti sono tenuti nel trimestre.

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

\* **6. 7.** (ex 6. 152.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* gli enti locali *fino a:* n. 267 *con le seguenti:* le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\*6. 8.** (ex 6. 26.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Francis, Montecuollo, Ostillo, Pepe, Potenza.

*Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a mono-

polio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\*6. 9.** (ex 6. 111.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolate e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**6. 707.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolate e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**6. 708.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione sino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolate e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 7-bis.*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 15.000;  
2006: — 15.000;  
2007: — 15.000.

**6. 706.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali fino alla fine.*

*al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alienazioni di beni immobili, nonché delle.*

*sopprimere il comma 4-bis.*

*al comma 13-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

*al comma 13-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

*sopprimere il comma 14-ter.*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per

cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), n. 1), lettera *e*), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera *b*) del comma 1 dell'arti-colo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abro-gata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella mi-sura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Re-stano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 11.** (ex 0. 6. 175. 5.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abi-tanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire le parole: sino a 10.000*

*abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.*

**6. 700.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Mau-randi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abi-tanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 12.** (ex 0. 6. 175. 29.) Stradiotto, Mi-chele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Ma-riotti, Pinza, Manzini, Santagata, Mon-tecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Oli-vieri, Duilio, Squeglia, Rava, Rosato.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire la parola: sino con le seguenti: complessivamente pari o inferiore.*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 13.** (ex 0. 6. 175. 26.) Olivieri, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio, Squeglia, Rava.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.*

**6. 701.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.*

**6. 14.** (ex 0. 6. 175. 24.) Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**6. 702.** Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Rosato.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 4.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.*

**6. 15.** (ex 0. 6. 175. 25.) Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Squeglia, Rava.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.*

**6. 703.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spina, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 16.** (ex 0. 6. 175. 28.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 10.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.*

**6. 17.** (ex 0. 6. 175. 27.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 40.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 15.000;  
2006: — 15.000;  
2007: — 15.000.

**6. 705.** Zanetta.

*Al comma 1-bis,, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;  
2006: — 5.000;  
2007: — 5.000.

**6. 704.** Zanetta.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

\*6. 18. (ex 6. 66.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggieri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Dui-lio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Rosato.

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter.- (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 19.** (ex 6. 129.) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Bielli, Villetti, De Franciscis, Zanella, Cusumano.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

*sopprimere il comma 4.*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**6. 23.** (ex 6. 51.) Bianchi Clerici.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

*sopprimere il comma 4.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**\*\*6. 20.** (ex 6. 112.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.*

*sopprimere il comma 4.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**\*\*6. 21.** (ex 6. 40.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Pepe, Potenza.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

*sopprimere il comma 4.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**\*6. 22.** (ex 6. 151.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 24.** (ex 6. 90.) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 25.** (ex 6. 72.) Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Ruggeri, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 26.** (ex 6. 134.) Di Gioia, Villetti, Buemi, Grotto, Intini, Boselli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* all'importo corrispondente *fino alla fine del periodo con le seguenti:* all'ammontare medio delle spese correnti del periodo 1999-2003, rivalutato in relazione alla media del tasso di inflazione riscontrato nel medesimo periodo, incrementato dell'11,5 per cento.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. (Tassazione delle rendite finanziarie). 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**6. 711.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , stabilito per classi demografiche fino alla fine del periodo con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato del 12,5 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie). 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**6. 712.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , stabilito per classi demografiche fino alla fine del periodo con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100 milioni;  
2006: — 100 milioni;  
2007: — 100 milioni.

**6. 27.** (ex 0. 6. 175. 15.) Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* dell'11,5 per cento sino alla fine del periodo, con le seguenti: del 15 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 37:*

*alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 716.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.300 milioni.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 28.** (ex 0. 6. 175. 16.) Stradiotto, Olivieri, Michele Ventura, Duilio, Mariotti, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Rava.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali sino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (Tassazione delle rendite finanziarie) - 1. Sono stabilite nella misura

del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**6. 710.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spina, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in alternativa, l'ente ha la facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno 2003, incrementato di 4,8 per cento.*

**6. 714.** Osvaldo Napoli, Santuzzi.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, sopprimere il comma 10.*

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,55 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

**6. 29.** (ex 6. 56.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**6. 30.** (ex 6. 4.) Olivieri.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano raggiunto, un*

aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

**6. 32.** (ex 6. 17.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi

dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

**6. 33.** (ex 6. 18.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero che abbiano raggiunto, entro la medesima data, un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

**6. 31.** (ex 6. 19.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) le somme erogate dalle regioni a statuto ordinario alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 34.** (ex 6. 103.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 35.** (ex 6. 104.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 36.** (ex 6. 95.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggolini, Russo Spena, Boato, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 37.** (ex 6. 76.) Morgando, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 38.** (ex 6. 139.) Pappaterra, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) le spese che per loro natura rivestano carattere di eccezionalità.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 55.000;

2006: — 55.000;

2007: — 55.000.

**6. 39.** (ex 6. 23.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

**\*6. 40.** (ex 6. 39.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

**\*6. 41.** (ex 6. 162.) Peretti, Liotta, Romano.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 42.** (ex 6. 71.) Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 43.** (ex 6. 91.) Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 44.** (ex 6. 135.) Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la connettività e il mantenimento delle infrastrutture telematiche.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 45.** (ex 6. 120.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**6. 46.** (ex 6. 64.) Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\*6. 47.** (ex 6. 149.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

\*6. 48. (ex 6. 114.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 3, lettera d-bis) sopprimere le parole: soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.*

6. 717. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

\*6. 49. (ex 6. 86.) Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Bielli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehi-

cles). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 50.** (ex 6. 67.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 51.** (ex 6. 145.) Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 204, primo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

**6. 52.** (ex 6. 47.) Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25 milioni;  
2006: — 25 milioni;  
2007: — 25 milioni.

**6. 53.** (ex 6. 21.) Riccio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dopo la lettera *i)* del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aggiunta la seguente:

*i-bis)* i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.

**6. 54.** (ex 6. 160.) Peretti, Liotta, Romano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei limiti fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis- 1.** La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-

zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**6. 57.** (ex 6. 60.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei proventi derivanti da alienazioni di immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità con le seguenti: delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (Tassazione delle rendite finanziarie). — 1. Sono stabilite nella mi-

sura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**6. 720.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* alienazioni di beni immobili, nonché delle.

**6. 719.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* di beni immobili, *aggiungere le seguenti:* ovvero da operazioni di recupero

*seguinti:* ovvero da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 66.** (ex 0. 6. 175. 8) Stradiotto, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**6. 75.** (ex 6. 3.) Olivieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato — Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 76.** (ex 6. 105.) Michele Ventura, Ad-duce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro.

**6. 77.** (ex 6. 154.) Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

**\*6. 78.** (ex 6. 158.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Saglia.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

**\*6. 79.** (ex 6. 164.) Polledri, Didonè, Rossi.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37:*

*alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 725.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 723.** Grandi.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

- \*6. 80.** (ex 0. 6. 175. 39.) Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

- \*6. 724** Fioroni, Lusetti.

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* L'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per la parte facoltativa e variabile è consentita fino all'1 per cento purché la differenza tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento sia deliberata esclusivamente per obiettivi determinati nell'ottica dell'imposta di scopo. L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo indicato.

- 6. 721** Grandi

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* L'addizionale regionale IRPEF di cui articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può essere innalzata al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale, nell'ottica dell'imposta di scopo. L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo indicato.

- 6. 722.** Grandi.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da:* che, alla data di entrata fino a: 0,1 per cento *con le seguenti:* sottodotati economicamente di cui all'ar-

ticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

- 6. 81.** (ex 0. 6. 175. 11.) Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4-bis sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

- 6. 726.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Sopprimere il comma 4-ter.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100 milioni;  
2006: — 100 milioni;  
2007: — 100 milioni.

- 6. 83.** (ex 0. 6. 175. 14.) Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole:* i medesimi servizi *aggiungere le seguenti:* ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce:* Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

- 6.84.** (ex 0. 6. 175. 12.) Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4-ter, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* 500 milioni di euro *con le seguenti:* 1.200 milioni di euro.

**6. 729.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 4-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**\*6. 85.** (ex 0. 6. 175. 23.) Savo.

*Al comma 4-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**\*6. 728.** Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**6. 731.** Russo Spena, Giordano, Mascia

*Sopprimere il comma 4-quater.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 732.** Grandi.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

**\*6. 86.** (ex 0. 6. 175. 35.) Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

**\*6. 730.** Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

**\*6. 733** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**6. 87.** (ex 6. 59.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**6. 88.** (ex 6. 2.) Olivieri.

*Al comma 5, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**6. 89.** (ex 6. 58.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**6. 90.** (ex 0. 6. 175. 21.) Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, ferme restando le disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità di personale di cui al medesimo comma, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli enti locali, salvo il rispetto del patto di stabilità interno. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.500;  
2006: — 1.500;  
2007: — 1.500.

**6. 734.** Gianfranco Conte.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**6. 91.** (ex 6. 57.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* restando comunque consentite le assunzioni di personale tecnico per il potenziamento dei servizi informatici e telematici, e per l'applicazione delle tecnologie digitali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). 1. Il Ministro

dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, provvede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

**6. 92.** (ex 6. 118.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Il divieto di cui al comma 8 lettera b) non si applica alle assunzioni di personale relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono. La deroga al divieto è altresì estesa alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane.

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro.

**6. 93.** (ex 6. 155.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato

per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**6. 94.** (ex 6. 55.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole:* per via telematica.

**\*6. 95.** (ex 6. 6. e 6. 97) Olivieri, Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole:* per via telematica.

**\*6. 96.** (6. 78.) Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole:* per via telematica.

**\*6. 98.** (ex 6. 141.) Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

*Al comma 13, sopprimere le parole:* e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**6. 99.** (ex 6. 1.) Olivieri.

*Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37:*

*alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 735.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

**6. 736.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* si applicano le disposizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

**\*6. 737.** Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.

*Al comma 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* si applicano le disposizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

**\*6. 739.** Olivieri, Boato, Kessler

*Al comma 13-ter, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* 500 milioni di euro *con le seguenti:* 1.200 milioni di euro.

**6. 740.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 13-ter, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37:*

*alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 741.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

- 6. 742.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spina, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole:* 12 per cento, *con le seguenti:* 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

- 6. 101.** (ex 0. 6. 175. 37.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

*Sopprimere il comma 14-ter.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37:*

*alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 744.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 14-ter.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.*

**6. 745.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 14-quinquies, sostituire la parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 550 milioni di euro.*

**6. 747.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 14-quinquies, sostituire la parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,25 per cento.

**6. 748.** Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — (Disposizioni in materia di funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). 1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

*i-bis) i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 60.000;  
2006: — 60.000;  
2007: — 60.000.

**6. 01.** (ex 6. 06.) Giudice, Verro, Savo, Blasi, Mariotti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

1) straordinarietà e temporaneità del contributo;

2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;

3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato — Città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l'applicazione del contributo.

**\*6. 02.** (ex 6. 022. e 32. 52.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuoello, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni). 1. A decorrere dall'anno 2005 è istituito, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2005.

2. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quali l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 70.000.

**6. 04.** (ex 6. 010.) Realacci, Lettieri, Squaglia.

*Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 45.000.

**0. 6. 0600. 2.** Olivieri, Maurandi, Mariotti, Ventura, Innocenti.

*Al comma 2, dopo le parole: al recupero inserire le altre: da parte dei legittimi proprietari.*

**0. 6. 0600. 1.** Russo Spena, Giordano.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:*

**ART. 6-bis.**

*(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni).*

1. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

*Conseguentemente alla tabella A: voce Ministero dell'interno, variare gli importi come segue:*

2005: — 5.000.

**6. 0600.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.** 1. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato

A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti ».

2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate in 100 milioni di euro per l'anno 2005 e in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 25 della legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** — *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 37-ter.** 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**6. 05.** (ex 6. 011.) Realacci, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.** *(Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio).* 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 60 milioni di euro per l'anno 2007, l'onere di ammortamento dei

mutui è a carico dello Stato. Per le finalità di cui al presente articolo, per la determinazione del maggior onere di acquisizione di aree si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 09.** (ex 6. 014.) Crisci.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio). 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 60 milioni di euro per l'anno 2007, l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato. Per le finalità di cui al presente articolo, per la determinazione del maggior onere di acquisizione di aree si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 010.** (ex 6. 017) Crisci, Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000). 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 113-bis. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 19, e 23 maggio 2000, n. 164 ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi previo pagamento periodico di un congruo canone concessorio o di un canone di locazione (*leasing*) agli enti locali proprietari ».

c) il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimo-

niali a disposizione dei gestori incaricati dalla gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un congruo canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla Società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 ».

**6. 012.** (ex 6. 024.) Peretti, Liotta, Romano, Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.** (Modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. È consentita la gestione in economia, anche per servizi di cui al precedente articolo 113, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno economicamente per l'ente locale procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto: dei servizi di cui al precedente comma 2, dei servizi culturali e del tempo libero anche a società, associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate ».

**6. 011.** (ex 6. 021.) Peretti, Liotta, Romano, Osvaldo Napoli.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 5)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Altri enti).*

1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di

previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 6 e 22 della presente legge, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*(Altri enti).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 37-quinquies — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

7. 1. (ex 7. 2.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 6)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Disposizioni in materia di finanza  
regionale e locale).*

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

7-bis. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

7-ter. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 8.

*(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).*

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, e aggiungere le seguenti: ,a decorrere dall'anno 2006,*

*Conseguentemente:*

*al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2005 con le seguenti: 31 luglio 2006;*

*al comma 2:*

*sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005;*

*aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 2006.*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « Per l'anno 2004 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2005 », dopo la parola « rideterminate, » è aggiunta la seguente: « rispettivamente, » dopo le parole « entro l'11 agosto 2004 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro l'11 agosto 2005 »;*

*b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi*

dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma i destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario »;

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2001-2005 ».

**8. 1.** (ex 8. 97. e 8. 127) Gambini, Vermetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Ciafente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Soro, Squeglia, Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Giacco, Bielli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 »

sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i Soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 cd il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEV. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le autorizzazioni di spesa.

6. Alla lettera e), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle altre: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. La lettera b) comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 17. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**8. 2.** (ex 8. 50.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005*

*Conseguentemente al medesimo comma 2:*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le risorse trasferite alle Regioni per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementate di 474,443 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di strutture da adibire a nidi d'infanzia e per la copertura degli oneri di gestione nell'avvio dell'attività di nidi d'infanzia ».

*all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 2006.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000

ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**ART. 37-ter.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 3.** (ex 8. 107.) Capitelli, Zanotti, Magnolfi, Turco, Gracco, Pisa, Bolognesi, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Valpiana, Bellillo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

*sostituire le parole:* 500 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

**8. 6.** (ex 8. 94.) Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:*  
2005: — 30.000.

**8. 7.** (ex 8. 25) Saglia, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze — legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 250 milioni.

**8. 8.** (ex 8. 34.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

\* **8. 9.** (ex\*\* 8. 125 e \*\*8. 95.) Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Soro, Giacco, Michele Ventura, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Oliveri, Pennacchi, Visco, Bielli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

\* **8. 10.** (ex\*\* 8. 64 e ex 8. 1.) Potenza, Lusetti, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

\* **8. 11.** (ex 8. 130. e 8. 06.) Tarantino, Giudice, Blasi, Gioacchino Alfano, Milanese.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Con riferimento a quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, non concerne le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberate dalle regioni, successivamente al 29 settembre 2002, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Gli effetti delle maggiorazioni eventualmente deliberate sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se precedente, fino al raggiungimento dell'accordo, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Resta ferma, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle sole disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

**\*\*8. 12.** (ex 8. 121.) Peretti, Liotta, Romano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Con riferimento a quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, non concerne le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberate dalle regioni, successivamente al 29 settembre 2002, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Gli effetti delle maggiorazioni eventualmente deliberate sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se precedente, fino al raggiungimento dell'accordo, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo

fiscale. Resta ferma, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle sole disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

**\*\*8. 13.** (ex \* 8. 135). Giudice, Blasi, Verro, Savo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È di conseguenza abrogata la lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

**8. 14.** (ex 8. 14.) Grandi, Benvenuto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 50, comma 3, decreto-legge n. 446 del 1997 e del decreto legislativo n. 56 del 2000 può arrivare al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale nell'ottica della « imposta di scopo ». L'aumento ha quindi carattere transitorio esclusivamente per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo.

**8. 15.** (ex 8. 12.) Grandi, Benvenuto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'addizionale comunale IRPEF istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, per la parte facoltativa e variabile è possibile fino all'1 per cento purché la differenza tra lo 0,5 per cento massimo attualmente previsto e l'1 per cento sia deliberata esclusivamente per obiettivi determinati nell'ottica dell'« imposta di scopo ». L'aumento ha

quindi carattere transitorio per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato.

**8. 16.** (ex 8. 13.) Grandi, Benvenuto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le regioni ed i comuni e le province che deliberano maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'aliquota dell'IRPEF possono, per l'anno nel quale si applica l'aliquota maggiorata, incrementare le proprie spese relative ad incarichi di consulenza, pubblicazioni, pubblicità ed attività di rappresentanza in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno precedente.

**8. 17.** (ex 8. 23.) Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Nell'ambito della potestà legislativa in materia di industria, di cui all'articolo 4, comma 1, numero 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di favorire la crescita degli investimenti del sistema produttivo regionale nel campo della innovazione e della ricerca e contrastare la cessazione delle attività industriali localizzate nella regione, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a disciplinare con propria legge la riduzione della aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* a decorrere dal periodo di imposta in atto al 10 gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di due punti percentuali, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in favore dei soggetti passivi di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

*b)* le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera *a)* possono cumularsi con quelle disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

*c)* a decorrere dal periodo di imposta in atto al 1° gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di otto punti percentuali, l'aliquota commisurata al reddito complessivo netto dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

*d)* la riduzione di aliquota di cui alla lettera *c)* si applica alla determinazione dell'imposta per la quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia la compartecipazione ai proventi riscossi nel territorio della regione stessa nella misura stabilita dall'articolo 49, primo comma, numero 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito di impresa, sono dettate

le disposizioni attuative della medesima legge in ordine alla determinazione dei soggetti beneficiari e alla determinazione della base imponibile alla quale si applica la riduzione dell'aliquota;

*e)* le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera *c)* si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

*5-ter.* A decorrere dall'esercizio finanziario entro il quale divengono efficaci le riduzioni di imposta di cui alla lettera *a)* del comma 5, le anticipazioni mensili erogate alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono diminuite, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, di un ammontare proporzionale alle riduzioni di gettito conseguenti alla riduzione dell'aliquota.

*5-quater.* I trasferimenti statali spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della riduzione di aliquota stabilita dalla legge regionale di cui al comma *5-bis*, lettera *c)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma *5-bis*, lettera *c)*, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

*5-quinquies.* Sono autorizzate le compensazioni in corso di esercizio a valere sulle somme dovute dall'Erario alla Regione Friuli-Venezia Giulia a qualsiasi titolo e, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli esercizi successivi.

**8. 18.** (ex 8. 24.) Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**8. 19.** (ex 8. 104.) Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

**8. 20.** (ex 8. 15.) Scherini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2005 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 35.000.

**8. 21.** (ex 8. 112.) Patria.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**8. 22.** (ex 8. 110.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Oliverio, Bielli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000.

**8. 23.** (ex 8. 113.) Patria.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**8. 24.** (ex 8. 111.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Oliverio, Bielli, Rava.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a

favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**8. 25.** (ex 8. 114.) Patria.

*Sopprimere il comma 7-bis.*

**8. 700.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 7-ter.*

**\*8. 701.** Gastaldi.

*Sopprimere il comma 7-ter.*

**\*8. 702.** Grandi.

*Sostituire il comma 7-ter con il seguente:*

*7-ter.* L'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può arrivare al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale nell'ottica dell'« imposta di scopo ». L'aumento ha quindi carattere transitorio esclusivamente per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo.

**8. 703.** Grandi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*7-quinquies.* La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1° dicembre 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 114.930.

**8. 26.** (ex 8. 70.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* In attuazione dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 3 1.12 2003. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*7-quinquies.* Il fondo è finanziato con l'aumento del gettito tributario statale, determinato dall'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 14 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

*Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

**ART. 36-bis.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 27.** (ex 8. 53.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* È fatto obbligo ai Comuni, a chiara vocazione turistica e termale con un significativo patrimonio storico-artistico, monumentale ed ambientale, di istituire una tassa di soggiorno calcolata sulla base dei pernottamenti in strutture ricettive.

*7-quinquies.* Le amministrazioni locali firseranno con apposito atto deliberativo l'ammontare della tassa in misura non superiore a 2 euro e le modalità di applicazione e di versamento della stessa.

*7-sexies.* Il gettito complessivo derivante dalla tassa di soggiorno deve essere destinato esclusivamente alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere e alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.

*7-septies.* Sono esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno i bambini fino a 13 anni e i disabili.

**8. 91.** (ex 29. 079.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2005 è devoluto ai Comuni il gettito dei

seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

- a) imposta di registro;
- b) imposta ipotecaria;
- c) imposta catastale.

*7-quinquies.* Il gettito è ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

*7-sexies.* Il minore gettito conseguente è compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75 per cento dei medesimi importi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori,

alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**ART. 37-ter.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*)- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 31.** (ex 8. 147.) Pennacchi, Leoni, Sciacca, Tocci, Michele Ventura, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro, *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro.

**8. 34.** (ex 8. 72.) Sergio Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui

all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 150 milioni.

- 8. 32.** (ex 8. 45.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

- 8. 33.** (ex 8. 65.) Ruggeri, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta

provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto – legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: – 50.000.

- 8. 35.** (ex 8. 67.) Ruggeri, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto – legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50 milioni.

- 8. 36.** (ex 8. 42.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

**ART. 36-bis.** (*Incremento dell'accisa sull'alcole etilico*). – 1. A decorrere dal 1°

gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 37.** (ex 8. 59.) Rusconi, Fioroni, Lu-setti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

*ART. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 38.** (ex 8. 75.) Villetti, Di Gioia, Papaterra, Grotto, Intini, Boselli, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

*ART. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 39.** (ex 8. 103) Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Titti De Simone, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

*ART. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 86.** (ex\*8. 115.) De Franciscis, Zanella, Cusumano, Boato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\* 8. 40.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) (ex 8. 80.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Bosselli.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\*8. 41.** (ex \*8. 33. e \*8. 140) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, in-

clusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\*8. 42.** (ex \*8. 98.) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Rava.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\*8. 43.** (ex \*8. 58.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006.

**\*\*8. 44.** (ex 8. 122.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*7-quater.* Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006.

**\*\*8. 85.** (ex 8. 04.) Blasi, Giudice, Savo, Verro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 50.000.

**8. 45.** (ex 8. 66.) Ruggeri; Lettieri, Squaglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero del-*

*l'Economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005 — 50 milioni.

**8. 46.** (ex 8. 43.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 98.127;

2006: — 98.127;

2007: — 98.127.

**8. 47.** (ex 8. 36.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Al comma 10, lettera c), primo periodo, dell'articolo 10 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: « di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di Euro 51,65 ad un valore massimo di Euro 516,46 ».

**8. 48.** (ex 8. 48.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28

dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1 dicembre 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 90.000.

**8. 49.** (ex 8. 68.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: « 24 per cento » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese ».

**\*8. 50.** (ex 8. 78.) Di Gioia, Grotto, Papatterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: « 24 per cento » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di

Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese ».

**\*8. 51.** (ex 8. 92) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Colucini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: « 24 per cento » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese ».

**\*8. 52.** (ex 8. 56.) Morgando, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, capo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 14.130.

**8. 53.** (ex 8. 69.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 40 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2005: — 40.000;  
2006: — 40.000;  
2007: — 40.000.

**8. 54.** (ex 8. 108.) Pennacchi, Tocci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta Comunale sugli Immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità d'imposta 2000 e successive.

**8. 55.** (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 8. 116.) Crisci, Mariotti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 alle unioni di comuni è attribuito un contributo di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero del-*

*l'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000.

**8. 56.** (ex 8. 134.) Zorzato, Milanato, Ferro, Fratta Pasini, Campa, Alberto Giorgetti, Peretti, Orsini, Zanetta, Santuzzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 57.** (ex 8. 144 e 8. 145) Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Titti De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Squeglia, Lettieri, Rava.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a

statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006, è autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005, 2006.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri le voci relative agli accantonamenti di tutti i ministeri al netto delle regolazioni debitorie per gli anni 2005-2006-2007.*

**8. 58.** (ex 8. 138.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Ai fini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella. A voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000.

**8. 59.** (ex \*8. 128. e \*8. 18.) Manzini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

**8. 60.** (ex \*8. 39.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**\*8. 61.** (ex 8. 99.) Agostini, Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Rava.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**\*8. 62.** (ex 8. 57.) Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella, Fanfani, Delbono, Realacci, Ruta, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**\*8. 63.** (ex 8. 79.) Di Gioia, Grotto, Papaterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Sono confermate per l'anno 2005 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'Irpef di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. È garantita agli enti locali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef, in conseguenza di modifiche legislative alle imposte sui redditi che determinino riduzioni del gettito o della base imponibile.

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 64.** (ex 8. 61.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misura del 5 per cento.*

**8. 65.** (ex 8. 27.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Dall'anno 2005 la riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'articolo 67, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifica-

zioni ed integrazioni, resta fissata nella misura della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2004, definitivamente determinata per ciascun comune e ciascuna provincia.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misura del 5 per cento.*

**8. 66.** (ex 8. 28.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 67.** (ex 8. 76.) Villetti, Di Gioia, Papaterra, Grotto, Intini, Boselli, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 68.** (ex 8. 30.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 69.** (ex 8. 60.) Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella, Fanfani, Del Bosco, Realacci, Ruta, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 70.** (ex 8. 87.) Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 71.** (ex\*8. 100.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 72.** (ex \*8. 31.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 74.** (ex 8. 62.) Realacci, Stradiotto, Morgando, Duilio, Fioroni, Luetti, Molinari, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 75.** (ex 8. 86.) Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 76.** (ex 8. 77.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Bosselli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 77.** (ex\*8. 101.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Zanella, Bielli, Rava.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 78.** (ex \* 8. 119.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**8. 79.** (ex 8. 49.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

**\*8. 80.** (ex 8. 63.) Stradiotto, Morgando, Duilio, Fioroni, Lusetti, Molinari, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Realacci, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

**\*8. 81.** (ex\* 8. 74.) Di Gioia, Villetti, Boselli, Intini, Grotto, Pappaterra, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro

derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

\*8. 82. (ex\* 8. 102.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tollotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Mariotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-quater. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

\*8. 83. (ex 8. 32.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-quater. Il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è prorogato fino alla data di approvazione della legge di recepimento dell'articolo 119, comma 3, della Costituzione relativo al « fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante ». Detto fondo perequativo è comunque calcolato in funzione della spesa storica al 31 dicembre 2000 delle singole Regioni.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2 — Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

8. 84. (ex 8. 90.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Bielli, Carbonella, Sinisi, Ria, Fusillo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione

di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla

manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

\*8. 05. (ex 8. 55. e 36. 068.) Fioroni, Morgando, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strut-

ture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

**\*8. 06.** (ex \* 8. 81.) Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

**\*8. 07.** (ex 29. 078. e 29. 080.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuolo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono

alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei

beni culturali e ambientali e dei centri storici.

**\*8. 08.** (ex 8. 93. e 8. 149) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Colucini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Tidei, Diana Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Pennacchi, Leoni, Sciacca, Tocci.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

*ART. 8-bis. (Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti).*- 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento.

Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

**\*\*8. 01.** (ex\* 8. 01.) Duilio, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squaglia.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

*ART. 8-bis. (Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti) – 1.* In attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

**\*\*8. 02.** (ex\* 8. 02.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*ART. 8-bis. (Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti). 1.* In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del citato tributo è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 3 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

**\*\*8. 03.** (ex 6. 012.) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca, Poggiolini, Bielli.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.** (Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti). 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del citato tributo è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 3 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati.

**\*\*8. 04.** (ex 6. 015.) Di Gioia, Grotto, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Villetti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. Per il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del territorio, i comuni ad economia prevalentemente turistica possono deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno sino al limite di euro 2 giornalieri per persona, calcolato sui corrispettivi dei pernotta-

menti in strutture ricettive. La deliberazione comunale determina le modalità di applicazione e di versamento del contributo e può altresì stabilire aliquote differenziate a seconda della categoria della struttura ricettiva.

**8. 09.** (ex 8. 133.) Marinello, Angelino Alfano, Scalia.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,00

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14ALA0005470\*